



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

Modifica del 12 agosto 2024

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato al decreto del Consiglio federale del 6 marzo 2024¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 8

Adeguamenti salariale e salari minimi

1. Adeguamento salariale

1.1 Tutta la Svizzera ad eccezione del Cantone del Giura e del circondario amministrativo del Giura bernese e del Cantone di Ginevra

I salari effettivi di tutti i lavoratori assoggettati al CCL che attualmente percepiscono un salario lordo fino a 6700 franchi al mese (escl. quota 13^a mensilità) registrano un aumento generale di 125 franchi al mese (o di 70 centesimi all'ora [41 ore/settimana] / 70 centesimi all'ora [42 ore/settimana]²) conformemente al salario mensile AVS.

I nuovi assunti dal 1° ottobre 2023 non beneficeranno degli adeguamenti di cui sopra nel 2024. Gli aumenti di stipendio concessi a partire dal 1° ottobre 2023 saranno compensati.

¹ FF 2024 557
² Vedi art. 23.1

1.1 Cantone di Ginevra

I salari effettivi di tutto il personale assoggettato al CCL registrano un aumento generale di 100 franchi al mese (o di 60 centesimi all'ora [41 ore/settimana] / 50 centesimi all'ora [42 ore/settimana]³) conformemente al salario mensile AVS.

I nuovi assunti dal 1° ottobre 2023 non beneficeranno degli adeguamenti di cui sopra nel 2024.

2. Salari minimi^{4,5} (art. 36 CCL)

Tutta la Svizzera, ad eccezione del canton Giura, del circondario amministrativo del Giura bernese del cantone di Berna, del canton Ginevra e del canton Ticino	all'ora, per 41 ore/settimana (divisore 177,7)	all'ora per 42 ore/settimana (divisore 182)	al mese
a. per lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria che hanno superato con successo la procedura di qualificazione (AFC)			
– durante i primi due anni dopo la PQ*	Fr. 26.05	Fr. 25.40	Fr. 4625.–
– due anni dopo aver concluso la PQ*	Fr. 27.15	Fr. 26.50	Fr. 4825.–
b. per lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)			
– nei primi due anni dopo il CFP	Fr. 23.50	Fr. 22.95	Fr. 4175.–
– due anni dopo il CFP	Fr. 24.35	Fr. 23.75	Fr. 4325.–
c. per lavoratori senza attestato di fine tirocinio nel ramo professionale della carrozzeria (compreso il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita all'estero)			
– fino a sette anni di esperienza professionale	Fr. 23.65	Fr. 23.10	Fr. 4200.–
– Oltre sette anni di esperienza professionale	Fr. 24.75	Fr. 24.20	Fr. 4400.–
* I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 3 CCL.			

³ Vedi art. 23.1

⁴ Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâtoise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

⁵ Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

Ticino	all'ora, per 41 ore/settimana (divisore 177,7)	all'ora per 42 ore/settimana (divisore 182)	al mese
a. per lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria che hanno superato con successo la procedura di qualificazione (AFC)			
– durante i primi due anni dopo la PQ*	Fr. 25.20	Fr. 24.60	Fr. 4475.–
– due anni dopo aver concluso la PQ*	Fr. 25.75	Fr. 25.15	Fr. 4575.–
b. per lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)			
– nei primi due anni dopo il CFP	Fr. 23.20	Fr. 22.65	Fr. 4125.–
– due anni dopo il CFP	Fr. 23.80	Fr. 23.20	Fr. 4225.–
c. per lavoratori senza attestato di fine tirocinio nel ramo professionale della carrozzeria (compreso il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita all'estero)			
– Fino a due anni di esperienza professionale	Fr. 22.50	Fr. 22.00	Fr. 4000.–
– dopo due anni di esperienza professionale	Fr. 23.20	Fr. 22.65	Fr. 4125.–
– Dopo sette anni di esperienza professionale	Fr. 23.80	Fr. 23.20	Fr. 4225.–
* I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 3 CCL.			

Ginevra	all'ora, per 41 ore/settimana (divisore 177,7)	all'ora per 42 ore/settimana (divisore 182)	al mese
a. per lavoratori qualificati dei rami professionali della carrozzeria in possesso dell'attestato di fine tirocinio (AFC o CAP)			
– nel primo anno dopo aver concluso la PQ*	Fr. 26.65	Fr. 26.00	Fr. 4735.–
– un anno dopo aver concluso la PQ*	Fr. 27.70	Fr. 27.05	Fr. 4920.–
– due anni dopo aver concluso la PQ*	Fr. 28.95	Fr. 28.25	Fr. 5145.–
– cinque anni aver concluso la PQ*	Fr. 30.15	Fr. 29.40	Fr. 5355.–

Ginevra	all'ora, per 41 ore/settimana (divisore 177,7)	all'ora per 42 ore/settimana (divisore 182)	al mese
b. per lavoratori con certificato federale di formazione pratica (CFP)			
– nei primi due anni dopo il CFP	Fr. 24.60	Fr. 24.05	Fr. 4375.–
– due anni dopo il CFP	Fr. 25.05	Fr. 24.50	Fr. 4455.–
– cinque anni dopo il CFP	Fr. 27.75	Fr. 27.10	Fr. 4930.–
c. per lavoratori senza attestato di fine tirocinio nel ramo professionale della carrozzeria (compreso il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita all'estero)			
– fino a due anni di esperienza professionale	Fr. 24.05	Fr. 23.45	Fr. 4270.–
– dopo due anni di esperienza professionale	Fr. 24.60	Fr. 24.05	Fr. 4375.–
– dopo cinque anni di esperienza professionale	Fr. 26.35	Fr. 25.75	Fr. 4685.–
* I leva bolle sono equiparati ai lavoratori qualificati con un tirocinio di 4 anni (AFC). È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 3 CCL.			

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° ottobre 2023, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra 1 dell'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2024 e ha effetto fino al 31 dicembre 2026.

12 agosto 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi